

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

MUTUATARI

ATTORI

Contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dopo che le parti, precisate le conclusioni, hanno proceduto a discussione orale della causa.

Con atto di citazione notificato in data 22 agosto 2016 MUTUATARI hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la BANCA, lamentando di avere stipulato con quest'ultima un mutuo in data 25.02.2011 in relazione al quale sarebbe configurabile usurarietà dei tassi d'interesse derivanti, tra l'altro, dalla commissione di estinzione anticipata del Mutuo, con conseguente l'applicazione di TAN e TAEG differenti e maggiori rispetto a quelli indicati in contratto e comunque la loro conseguente indeterminazione.

A sostegno delle proprie richieste gli attori hanno prodotto consulenza di parte.

BANCA si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. L'istruttoria è stata svolta con CTU contabile.

Si premette, in via generale, che la valutazione dell'usurarietà va effettuata tenendo conto del costo complessivo del credito effettivamente sostenuto dal cliente ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., applicando la metodologia T.E.G. nell'algoritmo di calcolo elaborato da Banca d'Italia (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016) - tenendo conto delle spese di assicurazione allorché sussista un collegamento tra le stesse e l'operazione, collegamento presunto in caso di contestualità (Cass. n. 8806/2017) - e ricordando che l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, ma intesi singolarmente e non già cumulati.

La consulenza svolta ha smentito le tesi attoree: in particolare, tenuto conto che la penale di estinzione anticipata non rappresenta un costo del credito e che conseguentemente non può essere inserita nel calcolo del tasso ai fini della valutazione dell'usurarietà, nessun superamento del tasso soglia usura è stato riscontrato: "il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento del contratto (primo trimestre 2011) è pari a 4,020% con la conseguenza che al momento della pattuizione del contratto di mutuo (25.2.2011) non risultano determinati per iscritto interessi corrispettivi o interessi moratori oggettivamente usurari per superamento del tasso soglia". Con particolare riferimento alla commissione per estinzione anticipata, inoltre,

Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi, del 6 novembre 2019

il contratto prevede un costo di 0,00% (cfr. p. 17 consulenza), il che esclude in radice l'accoglibilità della domanda attorea.

Allo stesso risultato è giunta la CTU anche con l'inserimento nel calcolo del TAEG dei costi dell'assicurazione rischi nonché dell'assicurazione vita infortuni dei mutuatari, di cui la banca non ha tenuto conto ma che la consulente d'ufficio ha – condivisibilmente - ritenuto debbano essere computati nel calcolo. Anche in questo caso, comunque, anche a seguito di ricalcolo, non vi è stato alcun sfioramento del tasso soglia.

Sotto altro aspetto, si premette che l'ISC (indicatore sintetico di costo) esprime in percentuale il costo totale del credito nei contratti di finanziamento; costituisce un'informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è, dunque, un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni (in base all'articolo 117, comma 4 TUB); tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia che -sia nell'originaria circolare del 25/7/2003, sia in quella del 29/7/2009 e successive modifiche- regola l'ISC nell'ambito della Sezione II dedicata alla pubblicità e all'informazione contrattuale, e non invece nell'apposita Sezione III, disciplinante i requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti; in ogni caso, anche laddove non sia indicato in contratto l'ISC, o lo sia in modo errato, rileva comunque la circostanza che siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario che, in questo modo, è comunque reso edotto dell'impegno economico complessivo derivante dall'operazione di finanziamento. Da ciò consegue che anche sotto questo profilo la domanda attorea non possa essere accolta.

Date queste considerazioni, ne consegue il rigetto della domanda e la condanna delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, comprese le spese di CTU già liquidate e le spese di CTP, a carico di parte attrice secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

-rigetta la domanda;
-condanna MUTUATARI, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di BANCA, liquidate in € 7.200,00 per compensi ed € 2.000,00 per spese di CTP, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre alle spese di CTU, già liquidate.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 6 novembre 2019

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*